

# Comune di Agrigento - Capofila Distretto Socio - Sanitario D1

*(Aragona – Comitini – Favara – Joppolo Giancaxio – Porto Empedocle – Raffadali  
Realmonte – Sant'Angelo Muxaro – Santa Elisabetta – Siculiana)*

e-mail: [distrettosociosanitario@comune.agrigento.it](mailto:distrettosociosanitario@comune.agrigento.it)  
pec: [distrettosociosanitariod1@pec.comune.agrigento.it](mailto:distrettosociosanitariod1@pec.comune.agrigento.it)

## **Verbale n. 11 del Comitato dei Sindaci del 16.12.2024**

In prima convocazione, alle ore 15,00 e seguenti, risultano presenti:

- Nicola Marro, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Raffadali;
- Vincenzo Cassaro, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Favara;
- Marco Vullo, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Agrigento;
- Carmelina Argento, Vice Sindaco del Comune di Joppolo Giancaxio;
- Maria Sardo, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Aragona;
- Gianluca Di Benedetto, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di S. Angelo Muxaro

In seconda convocazione, alle ore 16,00, ai presenti si aggiungono:

- Giuseppe Picone, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Porto Empedocle;
- Sabrina Lattuca, Sindaco di Realmonte;
- Raimondo Taibi, dipendente del Comune di Santa Elisabetta.

Sono altresì presenti il Dirigente Coordinatore Avv. Antonio Insalaco e, per il Comune di Agrigento, la Dott.ssa Rosalia Scibetta, che provvederà alla verbalizzazione della presente seduta e la Dott.ssa Angela Orlando.

Prende la parola l'Ass. Vullo il quale dà notizia al Distretto che è stato dato incarico, da parte del Comune di Agrigento, al Dott. Arturo Bianco, esperto in Diritto del Lavoro nella P.A.; dà atto che non è pervenuto, da parte del Comune di Porto Empedocle, il quesito da proporre allo stesso Dott. Bianco, sulle perplessità evidenziate nel corso della precedente seduta del Distretto.

L'Ass. Vullo dà, pertanto, la parola al Coordinatore del Distretto, Avv. Antonio Insalaco, invitandolo a relazionare sui quesiti posti e sulle risposte fornite dal Dott. Bianco.

L'Avv. Insalaco relaziona sui quesiti posti, evidenziando che è stato chiesto:

- 1) Se non sussistano le condizioni per il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e se conseguentemente possano rigettarsi le diffide sopra allegate sulla scorta di quanto stabilito (e convenuto tra le parti) all'art. 10, comma 1, del disciplinare;
- 2) Se sussistano, nella fattispecie, le condizioni previste dall'articolo 20, numero 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato delle assistenti sociali sopra elencate e, pertanto, se risultano soddisfatte le condizioni previste dalla lettera a) e lettera b) del detto primo comma. In caso affermativo, se dette assunzioni debbano riguardare esclusivamente le diffidanti oppure

sia necessario l'espletamento di un pubblico concorso, assicurando ad esse la riserva dei posti;

- 3) In linea subordinata rispetto al quesito sub 2), se sussistono nella fattispecie, le condizioni per bandire una procedura concorsuale riservata e, conseguentemente, se risultano soddisfatte le condizioni previste dalla lettera a) di detto comma 2 e, in caso affermativo, se per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, possa farsi ricorso a graduatorie di idonei in altri concorsi validi ed efficaci.

Il Dott. Bianco ha risposto, nel parere fatto pervenire il 9.12.2024, assunto al prot. n. 87675 di pari data, nel modo seguente:

- l'accertamento in concreto della ricorrenza del carattere di lavoro subordinato o autonomo può modificare la qualificazione che l'ente ha dato e l'accertamento deve essere espletato sulla base dei dati di fatto maturati, anche attraverso prove testimoniali; non ritiene sussistere, nella fattispecie, un rapporto di lavoro autonomo per la mancanza dei vincoli richiesti dal legislatore e, in particolare, dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, per l'assenza di un collegamento diretto con lo svolgimento di compiti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari dell'ente, per la sostanziale sovrapposibilità dei compiti affidati alle attività richieste ai dipendenti aventi la stessa qualifica, per la presenza di tratti tipici del lavoro subordinato, quali la reperibilità nonché per l'assenza di una significativa autonomia operativa dei collaboratori. Pertanto, la circostanza che siano presenti alcuni degli elementi tipici degli incarichi di collaborazione e/ autonomo non consente di definire come tale detto rapporto, non essendo prevalenti;
- Non appare possibile, nell'eventualità di transazione o di pronuncia del giudice del lavoro, che si possa dare corso alla stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, anche con l'eventuale rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in quanto difetta, nella fattispecie, il requisito, del reclutamento a tempo determinato, con procedure concorsuali, in relazione alle medesime attività svolte, anche presso altre PP.AA.; il fatto che gli incarichi sono stati conferiti a seguito di un "avviso pubblico" non consente di considerare soddisfatti i vincoli del concorso pubblico, con particolare riferimento alla qualificazione alla pubblicità e all'accertamento delle competenze professionali;
- Appare possibile nell'eventualità di transazione o di pronuncia del giudice del lavoro, che si possa dare corso alla stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La norma, infatti, non richiede che le assunzioni siano effettuate mediante concorso. La disposizione normativa in parola deve essere applicata entro il 31.12.2024, la previsione deve essere contenuta nel programma del fabbisogno del personale e l'ente deve dare comunicazione della procedura ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001;
- In caso di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, per garantire l'accesso dall'esterno richiesto dalla norma nella misura del 50%, può farsi ricorso all'assunzione di vincitori di concorso, di scorrimento di graduatorie dello stesso ente o di altri enti e tramite l'utilizzazione ex art. 3 bis del D.L. 80/2021, ma non attraverso il ricorso alla mobilità.

A questo punto prende la parola l'Arch. Taibi, per il Comune di S. Elisabetta, il quale comunica che il Sindaco di detto Comune chiede il rinvio della seduta, con ulteriore richiesta di poter leggere il parere del Dott. Bianco.

Il Dott. Picone, per il Comune di Porto Empedocle, chiede le motivazioni che hanno indotto il Comune di Agrigento ad avanzare richiesta di parere e se tutte le assistenti sociali incaricate abbiano conseguito il requisito dei tre anni di servizio richiesto dalla norma in questione.

L'Avv. Insalaco chiarisce che la richiesta di parere origina dalle diffide fatte notificare al Comune di Agrigento dalle assistenti sociali incaricate da detto ente, le quali tutte hanno maturato il requisito del servizio triennale.

Chiarisce, lo stesso Avv. Insalaco, che nel decreto cd. "Milleproroghe" non è stata prevista alcuna ulteriore proroga per la stabilizzazione *ex art. 20*, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

I Comuni che non intendono procedere alle stabilizzazioni o svolgere concorsi per dare incarichi a tempo determinato non potranno avvalersi delle somme loro spettanti, che saranno ripartite sui servizi di tutti i Comuni.

Riprende la parola l'Ass. Picone per il Comune di Porto Empedocle, il quale rappresenta le difficoltà di detto ente, non ancora uscito dal dissesto e, conseguentemente, non in grado di impegnarsi nelle stabilizzazioni.

Interviene l'Ass. Vullo, il quale evidenzia che i tempi per le stabilizzazioni sono strettissimi e occorre ottenere l'approvazione delle schede rimodulate entro il 24 dicembre p.v. da parte della Regione Siciliana.

Occorre evitare l'interruzione dei servizi svolti dalle professioniste al fine di garantire la prosecuzione di servizi essenziali, fra i quali interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio sociale ed economico, accesso all'Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), servizi di natura sociale e ottemperare alle costanti richieste di colloqui, visite domiciliari, rapporti infra-istituzionali, trasferimenti dei minori e relazioni da produrre alle Autorità competenti;

Entra, per il Comune di Joppolo Giancaxio, l'Ass. Anna Cacciatore e il Vice Sindaco del Comune di Agrigento, Dott. Aurelio Trupia.

Sulla richiesta di rinvio avanzata da Comune di S. Elisabetta si registra il parere contrario di tutti i presenti, ad eccezione dell'Arch. Taibi, per il Comune richiedente.

Su richiesta di chiarimenti da parte di Carmelina Argento, Vice Sindaco del Comune di Joppolo Giancaxio, l'avv. Insalaco esplicita che si rende necessario assicurare servizi sopra citati nelle more dell'avvio di nuove procedure di reclutamento.

Su richiesta di chiarimenti da parte dell'Avv. Sabrina Lattuca, Sindaco di Realmonte, l'Avv. Insalaco esplicita che il costo derivante dagli incarichi professionali è a carico del singolo Comune che potrà attingere, eventualmente, alle somme del Fondo di Solidarietà o altri fondi comunali.

Riprende la parola l'Ass. Vullo il quale ribadisce che appare quanto mai opportuno avvalersi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, ciò che consentirebbe agli enti di poter continuare ad usufruire delle prestazioni professionali delle assistenti sociali attualmente incaricate le quali, nel triennio trascorso, hanno acquisito profonda conoscenza del territorio e delle procedure, dando continuità alla professionalità acquisita e, nel contempo, si consentirebbe alle stesse di poter dare stabilità al proprio rapporto di lavoro, nel rispetto della norma sopra citata.

A tal fine esorta vivamente i comuni a dare comunicazione in questa sede della volontà di avvalersi della facoltà prevista dalla norma in parola.

Prende la parola il Rag. Giovanni Papia, pure delegato dal Sindaco del Comune di Aragona, il quale evidenzia che l'ente non è ancora uscito dalla procedura di dissesto; aggiunge che, non avendo assistenti sociali da stabilizzare predisporrà le procedure per un concorso a tempo determinato.

L'Ass. Vullo dà la parola alla Dott.ssa Angela Orlando, la quale comunica che, le somme del Fondo Povertà possono essere utilizzate, previa rimodulazione, approvazione della Giunta Comunale e parere di congruità da parte del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, per assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato, previa procedura concorsuale. Le somme saranno comunque impegnate dal Comune di Agrigento entro il 31 dicembre 2024, al fine di garantirne l'utilizzo. Dette somme potranno essere trasferite, su delega del Sindaco, soltanto dopo l'effettiva presa in servizio delle assistenti sociali da parte dei singoli Comuni. Atteso che la rendicontazione della spesa resta comunque in carico al Comune capofila, saranno rendicontate soltanto le spese previste nelle linee guida Ministeriali. Per attività non attinenti al Fondo Povertà, ciascun Comune potrà utilizzare le somme trasferite dal Fondo di Solidarietà comunale.

Ripresa la parola, l'Ass. Vullo chiarisce che, al fine di poter utilizzare le assistenti sociali, l'amministrazione comunale di Agrigento si è espressa determinando di modificare il PIAO nel numero delle assistenti sociali e dell'equipe multidisciplinare mantenendo gli importi della Quota Servizi del Fondo Povertà già approvati dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

A tal proposito precisa ulteriormente che il Comune di Agrigento procederà con le assunzioni a tempo indeterminato come di seguito indicato:

- selezione pubblica, previa verifica elenco personale in disponibilità, ai sensi dell'art. 34-bis del D.lgs. 165/2001, preceduta da avviso di mobilità volontaria;
- selezione pubblica, previa verifica elenco personale in disponibilità ai sensi dell'art. 34-bis del D.lgs. 165/2001 e della possibilità utilizzo graduatorie concorsi pubblici per assunzione dal 1° luglio 2025, con riserva pari al 50 %, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017, come da parere reso del Dott. Bianco.

Relativamente alla QSFP 2019-2020-2021-2022 da trasferire ai Comuni, previa delega, il Comitato, all'unanimità dei presenti, stabilisce che, in assenza di nuove comunicazioni in merito, resta comunque confermata la quota di finanziamento già nota, fermo restando che la stessa potrà essere suscettiva di ulteriore rimodulazione, anche a posteriori, in base alle manifestate esigenze comunali.


L'Ass. Vullo insiste, pertanto, nella richiesta avanzata in precedenza in ordine alla espressione, nella presente seduta, da parte dei Comuni, della determinazione di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 per le motivazioni di estrema urgenza rappresentate.

Perdurando le incertezze in capo ad alcuni Comuni, il Comitato decide che detta comunicazione potrà farsi pervenire, a mezzo pec, entro le ore 14,00 di domani, 17 dicembre 2024. In mancanza di comunicazione, la volontà del Comune sarà ricavata dal


voto espresso nella seduta precedente, come da PAL già approvati dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

La seduta è tolta alle ore 17, 20.

Il Presidente delegato del CdS  
Rag. Marco Vullo



Il Dirigente-Coordinatore del DSS Do1  
Avv. Antonio Insalaco



Il Segretario verbalizzante  
Dott.ssa Rosalia Scibetta

